



45280/15

REPUBBLICA ITALIANA
 In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Amedeo Franco - Presidente -
 Silvio Amoresano
 Elisabetta Rosi
 Gastone Andreazza
 Enrico Mengoni - Relatore -

Sent. n. sez. *1313*
 CC -13/10/2015
 R.G.N. 32711/2015

*ACR
34*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

DL , nato a X (Libia) il X 1953

In caso di diffusione ~~del~~
 presente provvedimento
 omettere le generalità e
 gli altri dati identificativi,
 a norma dell'art. 52
 d.lgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

IL CANCELLIERE
Luca Mariani

avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Trieste in data
 26/5/2015;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
 Procuratore generale Sante Spinaci, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26/5/2015, il Tribunale del riesame di Trieste rigettava
 l'appello proposto dal LD e, per l'effetto, confermava l'ordinanza
 emessa dalla locale Corte di appello il 7/5/2015, con la quale era stata ribadita,
 a carico dello stesso, la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al
 delitto di violenza sessuale continuata aggravata.

2. Propone ricorso per cassazione il D , a mezzo del proprio difensore,
 deducendo, con unico motivo, la violazione di legge. Il Tribunale avrebbe

confermato la misura con una motivazione del tutto stringata e priva di ogni riferimento ai requisiti di attualità e concretezza che debbono caratterizzare l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), specie a seguito della novella di cui alla l. n. 47 del 2015. E specie, soprattutto, alla luce del tempo trascorso dall'esecuzione della misura (19/1/2012) e dai fatti contestati (fino all'estate del 2010); in ordine ai quali, peraltro, la sentenza di condanna in appello è stata annullata con rinvio da questa Corte suprema in data 10/12/2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

L'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come novellato dalla l. 16 aprile 2015, n. 47 (*Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità*), stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte – con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede (evenienza ravvisata nel caso in esame) – soltanto quando il pericolo medesimo presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; con l'ulteriore precisazione – ancora introdotta dalla l. n. 47 del 2015 – per cui le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere comunque desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.

La *ratio* dell'intervento legislativo (che, peraltro, investe numerose altre norme di cui allo stesso Libro IV, titolo I, da leggere tutte nella medesima ottica) deve esser individuata nell'avvertita necessità di richiedere al Giudice un maggior e più compiuto sforzo motivazionale, in materia di misure cautelari personali, quanto all'individuazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., in ordine alle quali, quindi, non risulta più sufficiente il requisito della concretezza ma si impone anche quello dell'attualità; orbene, si tratta di una novella di particolare rilievo. Ed invero, precedentemente, questa Corte aveva più volte affermato che, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta ulteriori reati della stessa specie, il requisito della "concretezza" deve essere riconosciuto alla sola condizione - necessaria e sufficiente - che esistano elementi, per l'appunto, "concreti" (cioè non meramente congetturali) sulla base dei quali poter affermare che il soggetto,



verificandosi l'occasione, potrebbe agevolmente commettere reati offensivi di quello stesso bene giuridico tutelato dalla disposizione per cui si procede (tra le altre, Sez. 5, n. 24051 del 15/5/2014, Lorenzini, Rv. 260143; Sez. 1, n. 10347 del 20/1/2004, Catanzaro, Rv. 227227); con la riforma di cui alla l. n. 47 del 2015, invece, il legislatore richiede che l'ordinanza applicativa o confermativa della misura contenga specifiche indicazioni anche in ordine all'"attualità" del pericolo (concreto) stesso, da ricavare dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati.

Occasioni, quindi, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi.

Quel che precede, ovviamente, assume poi rilievo ancora maggiore quanto più ampio sia lo spettro cronologico che divide i fatti contestati dall'ordinanza cautelare; con la precisazione, peraltro, che già ben prima della novella del 2015 il supremo Collegio di questa Corte aveva comunque affermato che il riferimento al "tempo trascorso dalla commissione del reato", di cui all'art. 292, comma secondo, lett. c) cod. proc. pen., impone al Giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. U, n. 40538 del 24/9/2009, Lattanzi, Rv. 244377; di seguito, Sez. 4, n. 24478 del 12/3/2015, Palermo, Rv. 263722, a mente della quale in tema di misure coercitive, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura).

Principio, all'evidenza, da confermare con ancor maggior rigore nell'attuale contesto normativo.

Orbene, tutto ciò premesso in termini generali, osserva la Corte – con riferimento al caso di specie – che il Tribunale del riesame non ha fatto buon governo dei principi appena menzionati, pur pronunciandosi in epoca successiva alla novella di cui alla l. n. 47 del 2015 (peraltro citata anche nell'appello del 13/5/2015); ed invero, l'ordinanza impugnata risulta del tutto carente quanto all'individuazione delle esigenze cautelari, specie quella "rafforzata" di cui trattasi, limitandosi ad affermare l'irrilevanza del dato costituito dal decorso del tempo. Nessun riferimento, quindi, al carattere dell'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, che invece il Collegio di merito avrebbe dovuto particolarmente evidenziare, se ravvisato, alla luce del rilevante lasso temporale – circa 5 anni – che divide i reati contestati dalla misura come confermata. Ed alla luce, soprattutto, della sentenza di questa Corte n. 11650



del 10/12/2014, con la quale la pronuncia di condanna in appello è stata annullata con rinvio, sottolineandosi il grave *deficit* motivazionale quanto al contestato abuso delle condizioni di inferiorità della persona offesa e quanto alla configurabilità del delitto di cui all'art. 573 cod. pen., ancora ascritto al **D** ; sentenza sulla quale, invece, il Tribunale del riesame non ha inteso svolgere alcuna considerazione (mentre la Corte di appello, con l'ordinanza 9/5/2015, ha sorprendentemente affermato che, dall'esame della relativa motivazione, «non appaiono ricavabili elementi suscettibili di una rivalutazione, sotto il profilo dell'eliminazione o dell'affievolimento delle esigenze cautelari»).

L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Trieste.

La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trieste.

Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2015

Il Consigliere estensore

Enrico Mengoni


Il Presidente

Amedeo Franco
